



# Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011/50.96.618 - Fax: 011/50.31.55

e-mail: torino@pro-natura.it  
PEC: pronatura.torino@pec.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-19



Organizzazione Regionale  
della Federazione  
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica  
(Deliberazione Giunta Regionale  
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

4 agosto 2015

Spett. Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica  
Corso Bolzano 44  
10121 TORINO

*territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

## Oggetto:

**Piano paesaggistico regionale adottato con delibera della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Osservazioni.**

Pro Natura Piemonte, organizzazione regionale della Federazione nazionale Pro Natura, con sede in via Pastrengo 13, 10128 Torino, preso atto della nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale nella data sopracitata, presenta le seguenti osservazioni nel pubblico interesse.

### 1. PREMESSA

Pro Natura Piemonte, in data 27 ottobre 2009 aveva già presentato alcune osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale all'atto della sua prima adozione, sia di carattere metodologico sia relative a richieste di approfondimento per alcuni Ambiti specifici, osservazioni che ritrasmettiamo in allegato. Non siamo infatti a conoscenza, e non ci risulta allo stato dei fatti, che siano mai state rese pubbliche le controdeduzioni alle ben 533 osservazioni presentate al PTR nel 2009 da parte di vari soggetti.

Analogamente erano state presentate osservazioni in data 22 aprile 2013 da parte dell'Associazione Pro Natura in merito alla proposta di riformulazione delle prescrizioni di salvaguardia contenute nei commi 8 e 9 dell'art. 13 delle Norme di Attuazione del Ppr, in materia di tutela dei crinali alpini e dei sistemi di vette individuati dal Ppr, procedura conclusasi poi con l'assunzione di determinazioni da parte della Giunta Regionale in data 18 maggio 2015, con le relative controdeduzioni.

Fermo restando il giudizio positivo sul vastissimo lavoro di catalogazione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, restano a nostro parere non pochi elementi di criticità nell'esercizio pratico della tutela, e nel far valere le norme di salvaguardia, soprattutto nel modo di intendere il principio della "sussidiarietà", ed anche per il rischio di una eccessiva frammentazione delle 535 Unità di Paesaggio collocate all'interno dei diversi Ambiti. Si ritiene poi importante che le Norme di Salvaguardia valgano non soltanto per i beni culturali e paesaggistici già identificati dal Codice, ma vengano estese anche a svariate categorie di beni, peraltro opportunamente elencati nelle Norme, che tuttavia non sono state ancora oggetto di formale tutela, e occorre pertanto provvedere a che i piani provinciali e locali, nelle more dell'approvazione del Ppr e del loro specifico inserimento, si impegnino a perimetrarli e censirli, giacché costituiscono elementi storici identitari, "segni del territorio" che contribuiscono alla sua riconoscibilità e specificità. (tra questi il patrimonio rurale storico, la viabilità storica, i poli della religiosità, i centri e nuclei storici). Considerati i tempi necessariamente ancora lunghi per l'approvazione del Piano, che dopo la sottoscrizione del Documento di Condivisione col Ministero in data 4 dicembre 2014 e la nuova adozione del Piano, con le osservazioni che perverranno, prevedono la sottoscrizione dell'Accordo col

Ministero (come previsto dall'art. 143 del Codice dei Beni Culturali), ed infine la definitiva approvazione del Piano, riteniamo importante che questi elementi identitari, anche se non coperti oggi da specifici provvedimenti di tutela o inseriti già ora in reti di connessione ecologica o in aree protette, siano oggetto di misure di salvaguardia fino alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale.

Risulta poi di non facile lettura l'apparato cartografico, con una scala 1:250.000 per il Quadro Strutturale d'insieme e di 1:50.000 per le tavole di dettaglio, e sempre nella scala 1:250.000 per la rete di connessione paesaggistica che ne costituisce l'ossatura principale e dovrebbe pertanto essere quella di più chiara lettura.

## 2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Preliminarmente richiamiamo alcune schematiche considerazioni di carattere generale che riguardano soprattutto il paesaggio urbano.

- 1) L'edilizia di interesse storico e documentario "minore" rischia di essere trasformata **nell'indifferenza e nel mancato riconoscimento** della qualità. Sono i nuclei ed edifici storici minori che vengono silenziosamente sostituiti, in nome di condizioni di degrado progressivamente trascurate o per mere volontà di trasformazione permesse dai vigenti strumenti tecnico/normativi.
- 2) **Le procedure semplificate, autocertificate**, che, introducendo un sistema di controllo della trasformazione del territorio *a posteriori*, a cose fatte, presumibilmente irrecuperabili ed eventualmente, semplicemente e modestamente sanzionate in termini economici, comportano un rischio sicuro per l'omogeneità formale degli ambienti urbani e per le conseguenze di ulteriori appesantimenti di mobilità, di densità edilizie, ...

Si rende dunque necessaria:

- a) la presenza di organismi politici, tecnici e culturali, che, nei ruoli che competono, possano assolvere al compito di disegnare luoghi urbani equilibrati e coerenti, in modo tale da recuperare un **doveroso controllo a priori**;
- b) la supremazia di una "**salvaguardia indiretta**" a difesa non solo del patrimonio riconosciuto come monumentale (come peraltro fortunatamente ancora dovuto), ma per la difesa dei valori ambientali e paesaggistici perchè non siano alterate le condizioni di ambiente, di decoro e di qualità di vita e perchè non sia messa in pericolo l'integrità di quelle parti di territorio, urbano ed extraurbano, sede di memoria storica non ancora compromessa;
- c) una somma cautela rispetto ad approcci progettuali che possono interessare l'impronta autentica di immagine e di ruolo di edifici e luoghi che hanno dignità di valore di cultura urbana (non per mero "conservazionismo", ma per doveroso rispetto), evidenziando che **l'interesse al paesaggio deve poter competere** con quello della libera attività imprenditoriale e del diritto di proprietà;
- d) la massima importanza alla **manutenzione**, al risanamento ed al restauro (non di pura "facciata") piuttosto che spazio ad una acritica sostituzione edilizia (o architettonica) ed urbana;
- e) un intervento di carattere normativo anche su alcune classificazioni dei piani urbanistici subordinati su aree di interesse storico-documentario-ambientale. Ne sono esempio parti che caratterizzano l'ambiente urbano, sulle quali però non vige alcuna classificazione di natura "tutelativa" e quindi restano abbandonati alla **discrezionalità del giudizio "estetico"**.

Dunque, oggi, si rivela avveduta una regola (così come nel 1967 fu la "legge ponte" che, in qualche misura, contribuì a risparmiare le aree centrali da selvagge o fantasiose o temibili "modernismi" avendo introdotto il concetto di perimetrazione dei Centri Storici e previsto il Piano Particolareggiato per la trasformazione) secondo la quale tutti i **centri ed aree storiche** (e non solo gli edifici) **vengano sottoposti "per legge" al vincolo di tutela** per assicurare un diritto al paesaggio urbano, quale bene diffuso.

Quindi il paesaggio urbano non può essere inteso soltanto come spazio statico, ricco o privo di valore, ma come spazio visuale appartenente alla totalità dei cittadini, e collegato al generale **diritto al paesaggio previsto dalla Costituzione** (art. 9 “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico”). Non semplice *res nullius*, ma *res omnium*.

Il “desiderio di tutela” che poi significa “desiderio di bellezza” richiede dunque capacità di proposta da parte della cultura, delle professioni e degli amministratori pubblici, perché una corretta politica del paesaggio dia regole.

**In questo senso il Ppr dà obiettivi e linee d’azione, ma non regole.**

#### **CONFORMITA’ DEL PIANO CON IL QUADRO GIURIDICO VIGENTE**

Risultando, come sopra notato, del tutto carente nella previsione di vincoli volti a preservare l’integrità paesaggistica, il Piano risulta difforme dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia.

A tale riguardo, ricordiamo che il “Codice Urbani” (D.Lgs. 42/2004), all’art. 135, afferma:

“2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito **specifiche prescrizioni e previsioni** ordinate:

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.”

Il successivo art. 143 riafferma che il Piano deve contenere la “determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico.” Appare evidente che laddove si parla di “misure per la conservazione”, è chiaro il riferimento ai vincoli che il Piano deve imporre.

“I piani territoriali paesistici sono strumenti di disciplina e di uso e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all’art. 9 Cost., prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 150 comma 2 D.Lgs. 490/1999 e **possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina.**” (<http://www.exeo.it/free/rapporto-trapiani-paesaggistici-e-vincoli-urbanistici>).

Del resto, a tale proposito, vale la pena qui richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui il paesaggio è “forma del territorio e dell’ambiente”, la cui tutela rappresenta valore costituzionale primario (cfr., tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985), “**primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente definito come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici”**”.

La giurisprudenza della Suprema Corte è stata altresì recepita dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, il Consiglio di Stato, con una recente e fondamentale sentenza,

la n. 2222/2014, ha avuto modo di affermare al riguardo:

“come è noto, sotto il profilo costituzionale l’art. 9 Cost. introduce la tutela del “paesaggio” tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene “primario” ed “assoluto” (Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183), in quanto abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono (cfr. Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379).

In tale quadro, va riportato il terzo comma dell’art. 145, del d.lgs. n.42/2004, per cui “Le previsioni dei piani paesaggistici ... non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato”.

Fatta questa doverosa premessa, venendo al Piano, tre sono gli elementi che saltano agli occhi, di palese contrasto con le norme e la loro interpretazione, come sopra riportata.

Il primo elemento è che spesso e volentieri il Piano subordina il bene paesaggio alle esigenze economiche (es. in materia di produzione energetica, attività estrattive, urbanizzazioni, etc.).

Il secondo elemento, il più grave, è che nel Piano sono pressoché del tutto assenti le prescrizioni, immediatamente vincolanti. Addirittura per le Componenti e beni paesaggistici individuati agli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38 e 40 delle NdA non viene dettata prescrizione alcuna, limitandosi l’articolato a enunciare Indirizzi e Direttive.

Verosimilmente da questa insufficienza prescrittoria discende poi il terzo elemento, ovvero la spiccata tendenza che si riscontra nel Piano a rimandare impropriamente ed illegittimamente ad altri piani subordinati e/o di settore, i quali non sempre hanno una qualche specificità ambientale.

A titolo esemplificativo, si considerino due casi:

- *Impianti di produzione idroelettrica*. L’art. 14, c. 10, sub b) delle NTA (Sistema idrografico) afferma che:

“La realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.”

A parte il pleonastico rimando ai “criteri localizzativi e indirizzi approvati dalla Giunta regionale” (se si ritiene che tali criteri ed indirizzi siano sufficienti a tutelare il sistema idrografico, a che pro trattarne nel Ppr?), e considerato l’esteso e pesante stato di artificializzazione dei corpi idrici superficiali presenti sul territorio regionale, prevedere il “rispetto” di alcuni singoli punti (“cascate e salti di valore scenico”) che possono essere localizzati lungo un corpo idrico, risulta del tutto insufficiente a preservare il poco che rimane della naturalità dei corpi idrici medesimi, sia sotto il profilo propriamente paesaggistico, sia sotto quello ambientale-biologico, il quale ultimo il Ppr (“... in coerenza con la concezione integrata e multidimensionale sancita dalla CEP...”) pur ambisce a far ricadere nel proprio ambito di competenza ed a comprendere nel quadro dei propri obiettivi (si veda l’elaborato Relazione, capp. 1 e 2). Al fine di pervenire ad una effettiva ed efficace tutela dei corpi idrici dagli impatti derivanti dalla realizzazione di impianti di produzione di energia, si propongono le modifiche, esposte più sotto, all’art. 14 delle NdA.

- *Attività estrattive.* Per quanto riguarda invece un'attività di fortissimo impatto ambientale e paesaggistico qual è quella estrattiva nelle sue diverse articolazioni (si tratti cioè di materiali afferenti il 1°, 2° o 3° stralcio del DPAE), si rileva che esse non risultano escluse in pressoché nessuna delle ripartizioni territoriali individuate come componenti e beni paesaggistici ed in particolare (trascurando le componenti nelle quali tale attività risulta materialmente impossibile vuoi per la densa e continua presenza antropica vuoi per limitazioni geometriche) per quelle di cui agli artt. 13,14, 15,16, 17,18,19, 20, 23, 25, 32 e 40 della NdA, ancorché se ne subordini l'esercizio al più o meno facilmente conseguibile rispetto di talune condizioni. La sola componente per la quale si prevede un, pur non immediato in quanto demandato ai PTCP, divieto di localizzazione di “*cave o attività di lavorazione di inerti*”, è quella di cui all'art. 28 delle NdA (Poli della religiosità), e dell' “intorno visivo” dei medesimi. Non si comprende peraltro in base a quali considerazioni un Polo della religiosità (ed il suo “intorno visivo”) abbia ad essere ritenuto degno di maggior tutela di, p. es., una Zona d'interesse archeologico (art. 23 NdA) o di un elemento del Patrimonio rurale storico (art. 25 NdA) e del relativo “intorno visivo”. Al fine di pervenire ad una effettiva ed efficace tutela del territorio (o quanto meno di quelle sue parti di maggior pregio che ancora rimangono) dagli impatti derivanti dalle attività estrattive, si propongono le modifiche ed integrazioni delle NdA esposte più sotto.

Alla debolezza del quadro prescrittivo si aggiunge poi quanto statuito all'art. 46, c.4 delle NdA, che così recita: “nelle aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice stesso, non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice stesso, la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del Ppr e dei piani urbanistici comunali o intercomunali.” Ne consegue che **sui beni tutelati dalla cosiddetta “Legge Galasso”, per eseguire qualsiasi opera, non sarà più necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza (per la quale peraltro oggi vale la regola del silenzio-inadempimento), ma sarà sufficiente il titolo abilitativo di carattere generale rilasciato dall'ente competente. Perciò su tali beni non opererà più alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica.**

### **3. OSSERVAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

**Art. 13. Aree di Montagna.** Le Prescrizioni indicate nei commi 11 e 12 appaiono dissonanti rispetto alle Direttive che richiedono ai piani locali di garantire la tutela delle vette e dei crinali alpini, laddove fanno salvi gli interventi per “l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici... limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi”, lasciando ampia discrezionalità nella “riduzione degli impatti paesaggistici pregressi”. Ancor più larga è la maglia relativa alle “attività estrattive”, di rilevanza “almeno regionale”, per minerali che “non si potrebbero reperire altrove”, attività difficilmente immaginabili sui crinali alpini e che a nostro parere non dovrebbero essere in alcun modo consentite lungo i sistemi di vette e crinali individuati dal Ppr, fatti salvi eventuali ripristini ambientali per attività pregresse o in dismissione.

Altrettanto labile risulta la prescrizione che fa salvi gli interventi “necessari per la produzione di energia... qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico”, anche “all'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali” purché non si tratti di immobili o aree individuati dal Codice, e “non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto”. L'unico elemento vincolante risulta essere “il ripristino integrale dei luoghi”, senza inserire neppure la necessità di prescrizioni di compensazione ambientale. Sull'argomento si richiamano le osservazioni presentate dall'Associazione scrivente in data 22 aprile 2013.

**Art. 14. Sistema Idrografico.** Tra le Prescrizioni, comma 10, si impone che in caso di realizzazione di impianti di produzione idroelettrica nell'ambito della “fasce fluviali interne” si debbano rispettare “fattori caratterizzanti quali cascate e salti di valore scenico”, nonché essere coerenti “con i criteri localizzativi stabiliti dalla Giunta Regionale”, ferme restando le

prescrizioni del PAI. Nulla si dice circa l'obbligo di far valere in materia il Piano di Tutela delle Acque e garantire l'osservanza del Deflusso Minimo Vitale (in capo alle Provincie), obiettivi di qualità delle acque che costituiscono la premessa indispensabile anche per la sussistenza stessa dei valori paesaggistici. Analogamente non vengono date prescrizioni per la realizzazione di impianti idroelettrici proposti in ambiti magari privi di "valore scenico" ma collocati in prossimità di contesti storico-architettonici rilevanti, compresi ponti e manufatti storici legati ad antiche derivazioni irrigue, anche se con questi non fisicamente interferenti. In ogni caso si ritengono inefficaci norme riferite esclusivamente a siti "puntuali", quali appunto "cascate e salti di valore scenico". Una effettiva e efficace tutela del sistema idrografico superficiale non può che riferirsi non solo ad un ampio "intorno visivo" di tali siti, ma anche ai tratti d'asta, quale ne sia la lunghezza, necessari a garantire la preservazione sia della fisionomia paesaggistica fluviale-torrentizia sia del minimo di sopravvivenza dell'ecosistema acquatico.

**Art. 16. Territori coperti da foreste o da boschi.** Si propone che dal punto di vista paesaggistico vengano perimetrare le aree in cui il bosco o la foresta assumono il portamento ad alto fusto con valori paesaggistici di pregio. A tale scopo occorre prendere atto della carta vegetazionale dell'IPLA ove tali dati sono già dettagliatamente riportati. Tra le Prescrizioni suscita molte perplessità, e pare del tutto incoerente con le Direttive, che all'art. 12, lettera d, sia "consentito il rinnovo e l'ampliamento delle attività e dei siti estrattivi esistenti", mentre dovrebbero essere consentiti soltanto gli interventi rivolti al recupero ambientale dei luoghi da parte delle attività in essere all'atto dell'adozione del Ppr. Anche in questi ambiti, come già previsto per le Aree di Montagna (art. 13), vengono consentiti (lettera e) gli interventi "necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici... limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi, nel rispetto delle superfici forestali aventi funzioni protettive", lasciando troppi margini di discrezionalità. Analogamente (lettera f) è "consentita la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, nonché di infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica non localizzabili altrove...", lasciando anche in questo caso ampi margini di discrezionalità e spazi di controversia. Si propone quindi una completa riscrittura dell'art. 16.

**Art. 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità.** Tra le Direttive, comma 11, si ipotizza la possibilità di "nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali... solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso". Mentre per quanto riguarda le infrastrutture deve essere dimostrato il loro inserimento in piani e progetti strategici, comportanti comunque compensazioni e risarcimenti ambientali, per quanto riguarda i fini insediativi è palese l'esistenza diffusa di edifici rurali dismessi o in fase di abbandono dei quali semmai andrebbe incentivato il recupero.

**Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico.** Tra le Direttive, al comma 6, si ammette che "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo qualora sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso..."; e ancora, nel dettaglio, si ammette anche per tali aree la possibilità di collocarvi "attività estrattive qualora siano dimostrati i presupposti sopracitati", per "renderle compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero compensazione". Si propone l'eliminazione della lettera 6, contemplando soltanto la possibilità di collocarvi limitate attività estrattive all'interno di piani di messa in sicurezza di bacini idrografici a rischio in zone sondabili.

**Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario.** Condividendo gli intenti di tale articolato, in particolare per quanto riguarda la conservazione di manufatti ingegneristici e tracciati storici di interesse ferroviario, la tutela della viabilità di rango minore (comprese le

mulattiere i sentieri), e dei percorsi devozionali di carattere storico, si propone l'impegno ad effettuare tale censimento non solo da parte dei piani provinciali, ma anche dei piani urbanistici locali, inserendoli in adeguata cartografia, affinché siano facilmente identificabili in ogni proposta di intervento di carattere infrastrutturale, per evitarne la compromissione. Si propone anche di identificare con adeguata cartografia la rete sentieristica regionale censita dal Catasto Sentieri della Regione Piemonte, i percorsi alpini di carattere transfrontaliero che si sviluppano sovente in aree protette e lungo i crinali, le opere di ingegneria connesse con le antiche strade militari alpine, alcuni percorsi storici della transumanza nelle Alpi e negli Appennini, ed altri tracciati che negli ultimi anni sono stati oggetto di ricognizione, recupero e apposita segnalazione, come a titolo di esempio la Via del Sale, la Via dei Pellegrini, la Via Francigena, etc. Tali tracciati non sono banalmente riconducibili alle reti di fruizione, e richiedono norme di tutela dei percorsi rispetto ad interventi viabilistici o infrastrutturali pubblici o privati che sovente mettono a rischio tale patrimonio storico, o lo intersecano brutalmente senza obblighi di ripristino.

**Art. 23. Zone d'interesse archeologico.** Tra le prescrizioni stupisce nel comma 7, lettere d-f, che vengano ritenuti ammissibili "l'ampliamento di cave attive... l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti... la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché ne sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente". Proponiamo la cancellazione della possibilità di ampliamento di cave attive, e per gli altri interventi previsti l'esclusione di interventi di interrimento o comunque di cessione di diritti di superficie in sottosuolo da parte delle amministrazioni locali senza adeguate misure di salvaguardia.

**Art. 24. Patrimonio rurale storico.** Condividendo anche in questo caso gli intenti di tale articolato, si propone tra le Direttive che i piani locali e provinciali censiscano adeguatamente non solo le "opere di età medioevale o posteriore, di regimazione delle acque", ma anche il reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue, anche quando queste non siano più funzionali a tali fini, in quanto tale reticolo idrografico minore può rientrare a pieno titolo nella rete ecologica regionale, grazie anche alla presenza di fasce boscate, siepi e filari alberati che le hanno connotate fino al grande sviluppo dell'agricoltura intensiva che privilegia per contro l'intubamento delle antiche bealere e l'abbattimento dei filari alberati che le affiancano.

**Art. 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico.** Anche in questo caso sembra opportuno tra le Direttive (comma 2) che non solo i piani territoriali provinciali, ma anche i piani locali provvedano al censimento e all'identificazione puntuale degli impianti industriali degni di memoria dal punto di vista storico, architettonico e identitario.

**Art. 29. Sistemi di fortificazioni.** Tra gli Indirizzi (coma 2) riteniamo che vada inserito l'impegno di censire e tutelare nei piani settoriali, provinciali e locali, anche le opere di difesa e di fortificazione attualmente interrate, con gallerie sotterranee che fungevano da collegamento con i sistemi di difesa emergenti, da inserire poi obbligatoriamente nelle procedure di "archeologia preventiva". Pensiamo ad esempio alle cittadelle storiche di Torino e di Alessandria ed ai tanti sistemi fortificati del "vallo Alpino"; non si tratta di elementi visivi o percettivi, ma ne sono complemento indispensabile.

**Art. 30, 31 e 32 (Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico; Relazioni visive tra inserimento e contesto; Aree rurali di specifico interesse paesaggistico).** Riteniamo che tali articoli debbano comportare anche una riscrittura dell'Art. 13 (Aree di Montagna), che come già detto indebolisce fortemente la tutela dei crinali montani e collinari e delle aree sommitali per consentire la realizzazione di impianti sciistici, strade di

servizio, impianti per la produzione energetica, e attività estrattive che non dovrebbero essere più ammissibili.

**Art. 33. Luoghi ed elementi identitari.** Tra di essi vengono opportunamente inseriti i Sacri Monti, i Tenimenti del Mauriziano, le Residenze Sabaude, i paesaggi vitivinicoli etc. Si propone di rafforzare gli elementi di tutela e le prescrizioni di salvaguardia anche per i luoghi che garantiscono le connessioni tra “Core Zone” e “Buffer Zone” (aree esterne di protezione) all’interno del sistema delle Residenze Sabaude, in particolare per quei complessi storici spesso collocati in zone urbanizzate o periurbane che rischiano di essere compromessi da interventi improvvidi che intaccano antichi viali alberati, e le “rotte di caccia” sabaude che legavano le varie residenze sabaude, e i coni visuali che le caratterizzavano.

**Art. 34, 36 e 37 (Componenti morfologiche insediative; Tessuti discontinui suburbani; Insediamenti specialistici organizzati).** Negli ambiti individuati in questi diversi articolati vengono esaminate tra l’altro le criticità esistenti nei bordi urbani, nelle porte urbane, nelle aree periurbane. Tali “margini urbani” e le zone interstiziali periurbane sono quelle che rischiano di essere compromesse soprattutto dalla grande distribuzione, dai centri commerciali lineari, dagli impianti per i loisirs di massa. Tali insediamenti, anche quando non incidono direttamente su beni ambientali censiti e catalogati, hanno una forte incidenza sul paesaggio urbano e sulle aree agricole periurbane, chiudendo gli ultimi “varchi ecologici” e le possibilità di connessione all’interno del Sistema del Verde come è stato definito ad esempio dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino. Proponiamo pertanto che tali insediamenti vengano opportunamente valutati anche nel loro impatto paesaggistico, con prescrizioni vincolanti (ferma restando la L.R del 2012 in materia di urbanistica commerciale) che impongano compensazioni ambientali e paesaggistiche anche per le vaste opere di urbanizzazione e di riorganizzazione della viabilità che vengono concordate in materia con le amministrazioni locali, consumando ulteriore territorio. Riteniamo pertanto che tale tipologia insediativa, riconducibile in senso lato alla categoria dei centri commerciali e dei “parchi del divertimento”, richieda un articolo delle Norme di Attuazione ad essa appositamente dedicato.

**Art. 40. Insediamenti Rurali.** Tra le Direttive, Comma 5 lettera h, viene inserita la “previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo”. Questo comma rischia di compromettere l’intento di salvaguardare gli insediamenti rurali a favore ad es. di accordi di programma ed altri strumenti di concertazione che potrebbero consentire nuovi programmi di edilizia residenziale, rivolti non tanto al recupero del patrimonio esistente, ma attuati con ulteriore consumo di suolo, a fronte di mere misure mitigative.

**Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive.** Gli elementi negativi, i cosiddetti “detrattori del paesaggio”, non hanno tutti lo stesso peso e potrebbe essere opportuno individuare una scala di valori (ad esempio da 1 a 3) che ne misuri l’impatto. L’articolo pare formulato soprattutto ad orientare interventi di recupero, riuso e “rigenerazione del territorio”, in particolare (comma 5, lettera b) al fine di attivare “misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riuso appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse”. I piani settoriali e locali devono avviare “specifici progetti di riqualificazione”, disciplinandone le modalità. Condividendone gli intenti, si palesa un possibile conflitto con il precedente Art. 40, che contempla la possibilità di interventi insediativi mediante accordi di programma anche negli “insediamenti rurali”, consumando magari suoli agricoli e cancellando borgate rurali, mentre dovrebbe essere sempre data la priorità agli interventi di recupero.



**Art. 42. Reti di connessione paesaggistica.** Si propone di inserire, all'interno di tale rete, quanto già proposto per l'art. 24 (Patrimonio Rurale Storico), ovvero il reticolo idrografico minore connesso sovente con gli antichi sistemi di centuriazione, connotato da fasce boscate o arbustive (fondamentali anche per la fauna), e i percorsi storici alberati di accesso alle cascine e agli antichi borghi rurali, che dovrebbero costituire parte integrante anche della rete ecologica regionale attraverso un adeguato censimento. Altrettanto importante, come già detto a proposito dell'Art. 33 ci pare l'inserimento tra le reti di connessione paesaggistica delle rotte di caccia rappresentate nella celebre "Carta delle Cacce", che si diramavano in particolare da Stupinigi e Venaria Reale, interessando però anche la tenuta di Pollenzo, la Mandria di Chivasso ed altri compendi storici, talvolta coincidenti con le reti ecologiche, e che ben possono essere oggetto di proposte di recupero paesaggistico.

**Art. 44. Progetti e programmi strategici.** Tra questi va sicuramente inserita anche la candidatura al Patrimonio Mondiale dell'UNESCO delle Alpi del Mediterraneo, comprendente i siti Natura 2000 collocati in sponda destra Valle Stura di Demonte, il Parco delle Alpi Marittime, il Sito Natura 2000 del Colle di Tenda, e il Parco del Marguareis.

**Art. 46. Adeguamento al Ppr.** Al comma 4 l'articolo recita: "successivamente all'approvazione del Ppr e all'adeguamento dei piani locali allo stesso... nelle aree soggette a tutela... non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti... la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del Ppr...". Si sottolinea la criticità di tale comma che, sia pure nell'ottica della semplificazione, attribuisce ai comuni un ruolo di "autocertificazione" nell'ambito delle aree della c.d. "Legge Galasso" per il rilascio dei titoli edilizi. Anche se tale procedura può essere autorizzata dai commi 4 e 5 dell'Art. 143 del Codice del 2004, non sembra opportuno attribuire questo ruolo agli enti locali senza prevedere un ruolo di controllo quanto meno di controllo da parte della Regione Piemonte. Si propone quindi un ripensamento e la riscrittura di tale comma.

#### **4. OSSERVAZIONI RELATIVE A SPECIFICI AMBITI DI PAESAGGIO**

##### **Ambito 20 - ALTA VALLE SESIA**

##### **Linea di azione concernente localizzazione impianti idroelettrici**

###### *Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

Fra gli Obiettivi specifici previsti per questo ambito si annovera il 2.5.1. *Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi.* Quale *Linea d'Azione* correlata al conseguimento di questo Obiettivo, si suggerisce la "*Promozione di forme di controllo degli interventi per lo sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua e delle annesse infrastrutture, oltre che per una attenta localizzazione puntuale dei siti*". Non è chiaro se la suddetta "promozione" (termine del linguaggio pubblicitario più che di quello normativo) abbia a tradursi nell'elaborazione ed adozione di un qualche strumento amministrativo (piani urbanistici locali?) o debba limitarsi (come il termine pubblicitario sembra suggerire) ad un'opera di "persuasione" (ma svolta da chi?) indirizzata a selezionare i siti adatti e quelli non adatti alla localizzazione di impianti idroelettrici. La formulazione dà comunque luogo ad un quadro, se così lo si può chiamare, del tutto indeterminato e volontaristico, che non stabilisce alcuna concreta garanzia di tutela dei corpi idrici compresi in questo Ambito, in gran parte ancora intatti e di elevato valore ambientale e paesaggistico. E alcuni dei quali (p.es. torrente Sorba a Rassa), fra l'altro, sono già oggetto di progetti apportatori di gravi nocuenti, sia per il regime idrico e lo stato biologico del torrente, sia per l'impatto sul paesaggio della tradizionale architettura rurale walser. Ciò anche per il fatto che quelli che vengono definiti come "fattori caratterizzanti" i corsi d'acqua, "quali cascate e salti di valore scenico" sono citati in linea generale quali beni paesaggistici (NdA, art. 14, c. 6,

sub a.I) ma non risultano poi (a differenza degli altri) puntualmente individuati dalla Regione nell'elaborato *Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio*, venendo la “attenta localizzazione puntuale dei siti” demandata agli indeterminati soggetti che dovrebbero attuare la altrettanto indeterminata “promozione”.

#### *Proposta di modifica/integrazione*

Alla luce di quanto sopra esposto, ed in coerenza con le modifiche/integrazioni proposte all'art. 14 delle NdA, si propone pertanto la seguente modifica:

Nella colonna “Linee di azione” dell'Ambito 20, Alta Valle Sesia, la Linea di azione “*Promozione di forme di controllo degli interventi per lo sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua e delle annesse infrastrutture, oltre che per una attenta localizzazione puntuale dei siti*” è sostituita dalla seguente: “Adozione di strumenti di pianificazione ed urbanistici che individuino i tratti delle aste torrentizie da preservarsi per la presenza di fattori caratterizzanti quali cascate e salti di valore scenico nonché, al di fuori dei precedenti tratti d'asta, i siti di possibile localizzazione puntuale di impianti idroelettrici.”

### **Linea di azione concernente gli interventi infrastrutturali di potenziamento dell'offerta turistica etc.**

#### *Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

Fra gli Obiettivi specifici previsti per questo ambito si annovera il 3.1.1. *Integrazione paesistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione*. Quale *Linea d'Azione* correlata al conseguimento di questo Obiettivo, si suggerisce il “*Controllo degli interventi infrastrutturali di potenziamento dell'offerta turistica della valle (nuovi impianti sciistici e sistemi di risalita, allargamento sedi stradali, parcheggi, attrezzature di servizio)*.” Occorre porre limiti rigorosi alla realizzazione di nuovi impianti ed opere connesse (centraline idroelettriche, bacini di accumulo, impianti per l'illuminazione notturna delle piste) ad Alagna Valsesia, che è già ampiamente infrastrutturata e che per contro attira turismo straniero proprio in funzione del *freiski*.

Considerazioni analoghe a quelle svolte sopra in merito alla parola “promozione”, valgono per la parola “controllo”, che evoca un generico concetto ma che non trova poi riscontro in concrete norme amministrative, se non quelle già vigenti. Ciò appare del tutto inadeguato a fronte della natura delle azioni previste nel quadrante valesiano del massiccio del Monte Rosa che comprendono nuovi impianti, centraline idroelettriche, bacini di accumulo, impianti per l'illuminazione notturna delle piste, in un comprensorio già ampiamente infrastrutturato ed il cui maggior motivo di attrattività, soprattutto nei confronti del turismo straniero, è invece rappresentato da quel *freiski*, le cui potenzialità ed il cui richiamo verrebbero ulteriormente indeboliti dall'espansione e dal potenziamento del bacino sciistico meccanizzato.

#### *Proposta di modifica/integrazione*

Nella colonna “Linee di azione” dell'Ambito 20, Alta Valle Sesia, la Linea di azione “*Controllo degli interventi infrastrutturali di potenziamento dell'offerta turistica della valle (nuovi impianti sciistici e sistemi di risalita, allargamento sedi stradali, parcheggi, attrezzature di servizio)*”, ” è sostituita dalla seguente:

“Elaborazione di Piani comunali ed intercomunali di sviluppo turistico, comprendenti le diverse tipologie progettuali di intervento che si prevede di attuare e che vengano assoggettati a VAS ai sensi dell'art. 6, c.2, sub a), D.Lgs. 152/2006.”

### **Ambito 28 - EPOREDIESE**

Al capitolo “Dinamiche in atto”, sottovoce “Criticità e rischi”, tra le maggiori criticità del territorio si segnala il progetto ormai più che decennale di Millennium Canavese (Mediapolis), sottoscritto con accordo di programma. Si chiede di prendere atto del sostanziale fallimento del progetto Millennium Canavese, di forte impatto su tutta la piana irrigua della Dora Baltea in comune di Albiano, in presenza di forti elementi di rilevanza paesaggistica, come il Castello di

Masino e la Serra d'Ivrea. Tale progetto era già stato oggetto delle nostre osservazioni trasmesse alla Regione Piemonte al momento della prima adozione del Ppr nel maggio del 2009 (vedere allegato).

## **Ambito 36 - TORINO**

### **Revisione obiettivi specifici**

#### *Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

Appare incongruo porre quali Obiettivi Specifici per questo Ambito di paesaggio i seguenti:

- 1.2.3. *Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a naturalità diffusa etc.* Data la larga preminenza, in questo Ambito, dell'ambiente urbanizzato/costruito, sembra assai arduo parlare per esso di "naturalità diffusa". Del resto, nella stessa scheda descrittiva si rileva, del tutto correttamente, che, p.es., il paesaggio è caratterizzato "dalla più o meno determinante influenza dei processi trasformativi metropolitani"; si ricorda "L'enorme crescita delle aree urbanizzate a corona di Torino, nei principali centri delle cinture e lungo le direttrici viarie storiche" e, soprattutto nei paragrafi *Dinamiche in atto* e *Condizioni* si traccia un quadro che dimostra la presenza ormai interstiziale degli ambienti agricoli e boschivi in questo Ambito. Particolarmente incongruo risulta poi il riferimento, contenuto nella definizione dell'obiettivo, al "mantenimento del presidio antropico minimo necessario...", vista l'elevatissima densità di popolazione che insiste sull'Ambito.

- 1.6.1. *Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali etc.* Le modificazioni della fisionomia e della strutturazione paesaggistica sopra descritte, sono evidentemente risultate funzionali a processi economici, e conseguentemente sociali, che hanno portato ad una larga se non totale prevalenza di un'economia industriale e terziaria. Da ciò deriva la corrispondente incongruità di questo obiettivo per questo Ambito.

Per converso, non risultano compresi fra gli Obiettivi specifici previsti per questo Ambito, alcuni che invece proprio in esso trovano il più adeguato e significativo campo di applicazione:

- 1.5.3. *Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano.* Non sembra esservi dubbio che le "aree agricole interstiziali e periurbane" di cui si persegue la qualificazione paesistica, i "bordi urbani" e lo "spazio verde perturbano" di cui si persegue la nuova definizione, trovano nella conurbazione torinese la loro più estesa e significativa area di applicazione.

- 1.5.4. *Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato.* Per quanto gli attuali, elevatissimi livelli di motorizzazione rendano questo obiettivo praticabile e dovuto anche in altri centri urbani (capoluoghi di Provincia, centri di rilievo sub-regionale, ma anche stazioni turistiche, ovvero centri di I,II e III rango secondo la definizione del Ppr) non sembra tuttavia necessario sviluppare qualsivoglia argomentazione volta a dimostrare che la conurbazione torinese, e nel suo ambito il comune capoluogo, è, anche a questo fine, l'area più bisognosa delle azioni prospettate.

- 1.6.3. *Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici.* Valgono, in linea generale, le considerazioni già svolte per l'obiettivo 1.5.3. Merita tuttavia ricordare che anche nel territorio del Comune capoluogo sussistono ancora aree, anche di una certa vastità (p. esempio Villaretto e Basse di Stura), la cui "vocazione" risulta perfettamente aderente a quella di questo obiettivo del Ppr. Il che rende ancora più stringente la previsione dello stesso per questo Ambito.

- 2.2.1. *Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture.* Anche qui valgono, in linea generale, le considerazioni già svolte in merito agli obiettivi 1.5.3, 1.5.4 ed 1.6.3. In aggiunta, è doveroso ricordare che, con il progredire e l'affermarsi del riscaldamento climatico, i periodi di "eccezionale" calura estiva sono destinati ad infrequentarsi ed accentuarsi. La "formazione di

masse verdi significative” prevista da questo obiettivo risulta pertanto particolarmente importante e necessaria per la conurbazione torinese ed il suo capoluogo, sia al fine del benessere fisico degli abitanti sia al fine di minimizzare il ricorso al condizionamento termico artificiale, ed al conseguente dispendio energetico. Vale infine la spesa di rammentare (per quanto non si dubiti che il fatto sia noto agli estensori del Ppr) che le finalità di questo obiettivo specifico fanno parte della strategia dell’Unione Europea, enunciata nei documenti COM(2011)571 e SWD(2012)101 (*Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo*).

*Proposta di modifica/integrazione*

Si propone pertanto di:

- stralciare da questo Ambito gli Obiettivi specifici 1.2.3 e 1.6.1;
- prevedere per questo Ambito gli Obiettivi specifici 1.5.3, 1.5.4, 1.6.3 e 2.2.1.

*Proposta di approfondimento per il territorio della Città di Moncalieri.*

Trattandosi nel caso del Torinese di un macroambito di dimensioni assai ampie e diversificate, occorrerebbe nel quadro della divisione in sub-ambiti e unità di paesaggio un approfondimento specifico dell’area moncalierese, con particolare riferimento al territorio collinare che si estende fino a Pecetto. Si tratta di un territorio che, ad esclusione della parte piana lungo l’asta del fiume Po, ove si interseca con i territori di La Loggia, Trofarello e Cambiano, potrebbe rientrare di fatto anche nell’Ambito 67, Colline del Po, per caratteri e criticità similari, ovvero espansione per lungo tempo incontrollata dell’urbanizzazione in territori dotati anche di grandi valenza paesaggistica grazie alle ampie visuali sulle pianure del Po e sulle Alpi, e permanenza di coltivazioni di pregio anche se “minori”, e numerose ville e vigne storiche (incomprendibilmente dimenticate nell’elenco dei beni di cui all’art. 26 delle NdA, vedi al successivo punto 5, proposte di modifica/integrazione all’Elaborato Elenchi delle Componenti e Unità di paesaggio). Inoltre il centro storico di Moncalieri, sviluppatosi a partire dall’età medioevale, è ricco di scorci visivi di pregio, oltre che di edifici storici significativi, con un Castello Reale inserito nel Sistema delle Residenze Sabaude tutelate dall’UNESCO ed un vasto parco annesso.

Si segnala peraltro che tra i beni significativi inseriti nell’Elenco allegato al Piano manca l’importante Roc di Santa Brigida, testimonianza pressoché unica di masso erratico di grandi dimensioni sul territorio collinare, che andrebbe specificatamente inserito (Art. 17) tra le “Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico”.

Una parte cospicua del territorio collinare di Moncalieri è oggi fortemente compromessa da serre fisse, con strutture pesanti saldamente ancorate al terreno, ed effetti riflettenti sulla pianura visibili a decine di km. di distanza, per cui andrebbe richiesto, tra gli Indirizzi e gli Orientamenti Strategici prescritti all’interno della scheda dell’Ambito 36 del Ppr, un piano di compatibilizzazione e di riduzione degli impatti visivi delle serre fisse, e prescrizioni cogenti per eventuali nuovi impianti, che non dovrebbero compromettere neppure le residue aree boscate del territorio moncalierese.

## **Ambito 37 - ANFITEATRO MORENICO DI AVIGLIANA**

### **Tutela dei massi erratici quali elementi caratterizzanti il Paesaggio**

*Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

Questo Ambito di paesaggio viene definito in funzione del fenomeno glaciale che ne ha modellato la geo-morfologia e, quindi, la fisionomia paesaggistica. Ancorché nella scheda descrittiva se ne riconosca il valore e la rarità a livello regionale (“*Caratteri di pregio sono riscontrabili nell’ambito morenico, unico ambiente in Piemonte, con l’anfiteatro di Ivrea e in parte del Lago Maggiore, etc.*”) dallo strumentario normativo per esso predisposto sono pressoché assenti forme di tutela rivolte a quelli che sono gli elementi maggiormente caratterizzanti del paesaggio morenico: i massi erratici. Ai quali peraltro la stessa scheda descrittiva non dedica grande attenzione, citandoli episodicamente fra le *Emergenze fisico-*

*naturalistiche* e non ricordandone la presenza in nessuna altra parte della descrizione (se non nell'elencazione degli *Strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale* già vigenti). La tutela di questi elementi paesaggistici caratterizzanti rimane quindi limitata a quelli fra essi per cui fu emessa (nei lontani anni '20 del secolo scorso!) una Dichiarazione di notevole interesse pubblico. Ciò ad onta del fatto che nella descrizione dell'Ambito si riconoscano l'estensione ed il peso delle alterazioni ambientali subite in generale dal territorio compreso nell'Ambito medesimo e, in particolare, dalla sua "*Area centro-meridionale, a morfologia collinare propriamente morenica...*", la quale "*sta subendo un'ulteriore espansione edilizia, che, colonizzate le zone più alte e più favorevoli, ora occupa gli ultimi lembi disponibili dell'area bassa.*" A fronte di tutto ciò, la tutela dei massi erratici viene rimessa esclusivamente (nella *Linea di Azione* correlata all'Obiettivo specifico 1.2.1) a volontaristiche ed incerte "*azioni di valorizzazione geoturistica*", alle quali si può affidare la conoscenza, ma non certo la tutela di queste emergenze geo-naturalistiche. Per quanto poi la suddetta Linea di azione auspichi la "*Estensione dell'attuale area protetta a saldatura tra il parco naturale di Avigliana e la ZPS della Collina di Rivoli*" (peraltro indicata, sul sito regionale, non come ZPS ma come *Zona naturale di salvaguardia a gestione regionale*), che, qualora attuata, aumenterebbe le tutele dei massi erratici ricadenti all'interno dell'estensione medesima, l'aleatorietà di questo auspicio e la non determinabilità, al momento, della sua perimetrazione, fanno ritenere del tutto insufficienti le tutele e le azioni previste a favore dei massi erratici. Si ritiene che per i massi erratici si rendano invece necessari strumenti di tutela che siano non solo specifici ma anche adeguati ad affrontare le odierne pressioni, la cui natura e la cui intensità erano inimmaginabili all'epoca dell'emissione dei provvedimenti di tutela già vigenti. A tale scopo è fra l'altro già disponibile lo strumento conoscitivo predisposto dalla Regione in attuazione della LR 23/2010, ovvero il censimento dei massi erratici (2013), che, nell'elaborazione della nuova adozione del Ppr, non pare essere stato utilizzato appieno. Se infatti alcuni massi erratici compaiono nell'elenco delle *Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico*, altri tuttavia mancano (p. es. massi del Moncuni in comune di Trana, Roc d'l picapera e Pera d'le Masche ad Avigliana, Pera Garoira a Reano, etc. Sembra quindi necessario effettuare, per quanto riguarda i massi erratici, una verifica ed un'integrazione dell'elenco relativo ai beni di cui all'art 17 delle NdA.

#### *Proposta di modifica/integrazione*

Si propone pertanto di modificare il testo delle *Linee di azione* relative all'Ambito di Paesaggio 37, sostituendo al testo attuale della Linea di Azione correlata all'Obiettivo specifico 1.2.1 il testo seguente:

Estensione dell'attuale area protetta a saldatura tra il parco naturale di Avigliana e la ZPS della Collina di Rivoli, per salvaguardare i territori ancora naturali della zona morenica, e quale strumento per la promozione e la gestione sostenibile del territorio; salvaguardia dei massi erratici mediante **adozione di strumenti specifici di tutela degli stessi e di un intorno di estensione sufficiente a preservare il profilo paesaggistico dell'ambiente morenico.**

**NOTA:** risulta ovvio che le considerazioni qui svolte sono applicabili a tutti quegli Ambiti in cui si riscontri una presenza significativa di massi erratici. In particolare gli Ambiti 55, 54, 52, 50, 49, 40, 38, 35,34, 32, 30, 28.

#### **Ambito 38 - BASSA VAL SUSA**

Proposta di integrazione: vanno indicati gli ambiti visivi, come ad esempio la Sacra di San Michele, che non è solo un monumento, di cui va tutelato l'insieme, escludendo vecchie ipotesi come quella di realizzare una teleferica lungo la costa del Rocciamelone. Analogamente vanno tutelati con i visivi come quelli dell'orrido di Foresto. Altrettanto va tutelato l'ambito paesaggistico dell'Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, che si colloca nel contesto dei tenimenti dell'Ordine Mauriziano.

## **Ambito 39 - ALTE VALLI DI SUSÀ E CHISONE**

### **Riqualficazione e rinaturalizzazione di sponde fluviali**

#### *Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

L'espansione e la densificazione degli insediamenti abitativi registratasi fra gli anni '50 e '70 nei comuni di questo ambito come conseguenza dello sviluppo turistico, ha comportato, fra le altre cose, il restringimento e la canalizzazione dei corsi d'acqua entro alvei artificiali delimitati da arginature cementizie e/o, nel caso di quelle di più recente realizzazione o rifacimento, in materiale lapideo. Se nei alcuni casi costruzioni e strade risultano in tale adiacenza alle corso aste torrentizie (che risultano contenute entro arginature verticali) da rendere pressoché impossibile qualsiasi intervento migliorativo, nel secondo caso invece, sia per la maggior larghezza dell'alveo, sia per il profilo inclinato delle arginature stesse, sia, ancora, per la più rada e distante presenza di costruzioni ed infrastrutture sulle fasce latitanti il torrente, le tecniche di riqualficazione ambientale sviluppate e perfezionate nel corso dell'ultimo trentennio (ingegneria naturalistica) rendono invece possibili interventi migliorativi di rimodellazione, rinaturalizzazione e rinverdimento delle arginature, così accelerando e controllando il processo di rinaturalizzazione spontanea cui questi manufatti vanno comunque soggetti e che, peraltro, nel corso del tempo trascorso, in taluni tratti si è già discretamente affermata. Esso rischia tuttavia di essere bruscamente interrotto ove, procedendo l'inevitabile deterioramento della struttura arginale, essa dovesse essere demolita e ricostruita con le medesime modalità e le medesime tecniche adottate al tempo della prima costruzione.

Va ancora ricordato che gli interventi prospettati consentono anche di ripristinare l'accessibilità ai torrenti contenuti entro arginature, oggi totalmente isolati ed avulsi dal territorio circostante, rappresentando quindi anche un'opportunità sul piano dell'offerta turistica. Essi perciò, ricostruendo un rapporto percettivo diretto e ravvicinato fra i cittadini/fruitori ed elementi naturali del paesaggio montano quali sono i torrenti, rivestono anche un non secondario significato culturale.

Nell'ambito di paesaggio 39, le situazioni descritte sono estesamente presenti nei concentrici dei comuni di fondo valle, quali Bardonecchia, Cesana, Oulx, Salbertrand.

#### *Coerenza con gli obiettivi del Ppr*

Le azioni proposte risultano in totale sintonia con l'obiettivo generale del Ppr "riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio". Esse inoltre precisano e conferiscono concreta applicazione (ovviamente limitatamente all'Ambito qui considerato ed a similari Ambiti montani) agli indirizzi a.I, b.I e b.II, alle direttive b.I, b.II, b.III e b.IV, ed alla prescrizione a. di cui all'Art. 14 delle Norme di Attuazione.

#### *Proposta di modifica/integrazione*

Si propone pertanto di integrare il testo degli *Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio* relativi all'Ambito 39 nel modo seguente:

nella colonna "Obiettivi" inserire l'obiettivo specifico:

1.7.2.

Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione.

Nella colonna "Linee d'azione" inserire la seguente frase:

**Interventi di rimodellazione e rinaturalizzazione di sponde ed arginature di torrenti con prevalente ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. Ripristino dell'accessibilità e di un rapporto dinamico tra l'asta del corpo idrico, il territorio circostante e la cittadinanza.**

## **Ambito 54 - VALLE STURA**

**Tutto il versante orografico destro, in particolare i siti NATURA 2000, sono inclusi nella candidatura del Patrimonio Mondiale UNESCO Le Alpi del Mediterraneo, per cui vedasi apposita scheda, in particolare l'allegato 2.**

Tra gli elementi paesaggistici degni di nota non si citano il Bersaio e il sottostante abitato di Sambuco.

A pag. 338 c'è un errore: le grotte preistoriche di Aisone si trovano sul versante orografico sinistro, e quindi fuori dal Parco Alpi Marittime.

A pag. 339 si citano le centrali idroelettriche ENEL, dimenticando quelle del Vallone di Riofreddo (Vinadio) e la centralina privata di Aisone.

Si parla di "carenza idrica estiva" dimenticando l'impatto devastante che ha sugli ecosistemi e il paesaggio il drenaggio idrico di interi valloni da parte dell'impianto di imbottigliamento dell'Acqua Sant'Anna. La stessa è quella che crea il maggior problema di traffico pesante attraverso gli abitati di Aisone e Demonte (300 camion al giorno!).

Infine vanno assolutamente demolite le strutture sovradimensionate, da anni fatiscenti e prive di qualsiasi utilità annesse agli impianti sciistici di Bersezio (comune di Argentera) e vanno recuperate in modo consono alle tipologie edilizie locali le casette mai terminate del Villaggio primavera.

### **Ambito 55 - VALLE GESSO**

**Tutto il territorio del Parco Alpi Marittime, della Riserva Naturale di Rocca San Giovanni-Saben delle Grotte del Bandito, insieme ai siti NATURA 2000, sono inclusi nella candidatura del Patrimonio Mondiale UNESCO Le Alpi del Mediterraneo, per cui vedasi apposita scheda, in particolare l'allegato 2.**

Tra gli elementi importanti non si cita la Necropoli protostorica di Valdieri e graffiti preistorici rupestri del Gias Vej del Bouc, in collegamento col comprensorio più noto francese della Valle delle Meraviglie e di Fontanalba

A pag. 347 si parla "dell'auspicato accorpamento del Parco col Parc National du Mercantour: per dovere di aggiornamento tale accorpamento gestionale è già avvenuto dal maggio 2013 con la costituzione del GECT "Parco Europeo Marittime/Mercantour".

Tra le criticità vanno elencati: le aree industriali in espansione intorno agli abitati di Entracque e Valdieri, le linee elettriche ad alta tensione che si dipartono dalla centrale di Entracque, e la Piana del Valasco, dove le torbiere sono messe a rischio dalla frequentazione eccessiva e non regolamentata (aumentata in seguito alla recente ristrutturazione della Casa di Caccia, ora adibita a rifugio) e soprattutto dal pascolo non gestito di giovani bovini, che ha il solo scopo di ottenere in contributi europei.

Infine, quanto si afferma correttamente nella scheda, e **cioè la vocazione naturalistica ed ecoturistica dell'area per la preponderanza presenza di aree protette**, è in contraddizione con la cartina della TAVOLA P6 Strategie e politiche del paesaggio, nella quale buona parte della zona è individuata come Comprensorio sciistico cuneese.

### **Ambito 56 - VALLE VERMENAGNA**

**Il sito NATURA 2000 del Colle di Tenda (insieme alla parte del Parco Alpi Marittime situata nell'alto vallone della Val Grande di Palanfré) è incluso nella candidatura del Patrimonio Mondiale UNESCO Le Alpi del Mediterraneo, per cui vedasi apposita scheda, in particolare l'allegato 2. E' di particolare importanza ecologica perchè assicura la continuità tra Parco Alpi Marittime e Parco del Marguareis, e di particolare criticità perchè contiguo agli impianti sciistici della Riserva Bianca di Limone Piemonte.**

A pag. 353 si parla di un itinerario cultura attraverso il quale si può raggiungere dal Bosco di Faggio il Parco Alpi Marittime: si tratta di un evidente errore in quanto dal 1995 tutto il Bosco di Faggio e l'intera Riserva di Palanfré fanno parte integrante del Parco Alpi Marittime.

Pag. 355: tra gli elementi di criticità vanno elencati gli edifici fatiscenti della ex Vetreteria di Vernante che vanno demoliti per quanto possibile e per il resto integrati nel contesto costruito dell'abitato.

Vanno inoltre citate le numerose centraline idroelettriche private nel corso principale e in quelli laterali che vanno gestite in modo da assicurare sufficienti rilasci e la continuità ecologica del

corso d'acqua.

Infine si dovrà porre particolare attenzione all'impatto dei lavori di raddoppio del tunnel stradale internazionale di Tenda.

### **Ambito 68 - ASTIGIANO**

**Proposta di inserimento dell'obiettivo** “Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera.”

*Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

Il territorio di questo Ambito è attraversato in senso NO-SE dall'autostrada Torino-Piacenza (A21), manufatto che il Ppr indica fra gli *Elementi critici e con detrazioni visive*, classificati come Elementi di criticità lineari (art. 41, c. 2, lett. a), CL1 - Impattante presenza di barriere lineari date da infrastrutture a terra (grandi strade, ferrovie, attrezzature) - art. 41, c. 2, lett. A delle NdA. Questa barriera artificiale suddivide l'ambito in oggetto in due parti di estensione paragonabile, ancorché la settentrionale più vasta della meridionale. Coerentemente, i Comuni interessati dal tracciato della A21 (Villanova d'Asti, S. Paolo Solbrito, Villafranca d'Asti, etc.) rientrano fra quanti compresi negli *Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio*, al cap. 16. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (art. 41 NdA). Realizzata quasi mezzo secolo fa (prima metà anni '70), la A21 risulta priva di quegli accorgimenti volti a minimizzare e mitigare gli impatti ambientali, adottati posteriormente nella realizzazione di infrastrutture lineari, dapprima “volontariamente” (p. es. A32 TO-Fréjus), e poi resi obbligatori dall'entrata in vigore della normativa di Valutazione d'Impatto Ambientale. Essa costituisce quindi una barriera assolutamente impermeabile ed insuperabile per la fauna terrestre (mammiferi, rettili, ma anche anfibi ed insetti non volatori). Tale effetto risulta massimamente accentuato e grave nella parte occidentale dell'ambito considerato (fra Villanova ed Asti), dove il tracciato della A21 separa due aree ancora ricche di boschi e, conseguentemente, di non irrilevante significato dal punto di vista della conservazione e valorizzazione della biodiversità. Al fine di consentire e favorire la messa in atto delle azioni adeguate ad introdurre, seppur *ex post*, sul tracciato della A21 gli accorgimenti adeguati a permettere il passaggio della fauna terrestre attraverso le infrastrutture lineari (anche tenendo conto delle possibilità derivanti dalla già sperimentata tecnica dei “ponti ecologici” espressamente progettati al fine di ridurre la frammentazione territoriale ed ecologica e dei quali esistono già numerose realizzazioni in Olanda, Germania, Austria e Svizzera) sembra opportuno che per questo ambito venga previsto, fra gli altri, l'obiettivo specifico 1.2.4 del Ppr, *Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico*.

*Riferimenti:* per i “ponti ecologici” vedi ai siti:

<http://www.waldwissen.net>, <http://www.ambienteambienti.com> (su quest'ultimo è anche illustrato come il progetto dei ponti ecologici sia entrato a far parte della strategia dell'UE). Anche ISPRA ha posto attenzione a questa tematica, pubblicando, in collaborazione con INU, un volume di Indirizzi.

*Proposta di modifica/integrazione*

Si propone pertanto di integrare il testo degli *Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio* relativi all'Ambito 68 nel modo seguente.

Nella colonna “Obiettivi” inserire l'obiettivo specifico:

3.1.2. *Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera.*

nella colonna “Linee d'azione” inserire la seguente frase: *Interventi di ripristino della continuità ecologica, con particolare riferimento alle infrastrutture lineari di trasporto di non recente costruzione, anche con la previsione e la realizzazione di opere specificatamente finalizzate.*



## **Ambito 74 - TORTONESE**

In alcune delle Condizioni esplicitate nella descrizione, degli Obiettivi e Linee di azione dell'Ambito 74 si legge:

- *“Si rileva una modesta attenzione al contesto dei manufatti storici ....”*
- *“Si evidenzia la fragilità del patrimonio edilizio storico ...”*
- *“Si rileva la riduzione ed il degrado della vegetazione ....”*

A fronte delle prime due considerazioni le risposte compaiono negli obiettivi specifici 1.3.3. - 1.4.1. - 1.5.2. - 1.6.1.

Si ritiene peraltro significativo segnalare la necessità di tutela di fronti urbani su fiumi che caratterizzano i bordi dei centri storici, per i quali si ritiene doveroso sostenere un ruolo pregnante della Commissione Locale del Paesaggio (poiché trattasi di “paesaggio urbano” e non di soli termini urbanistici, quali mc/mq) ed una classificazione delle zone in tipo A, secondo il DM 1444/68, con prescrizione di interventi non superiori al restauro e risanamento conservativo. Trattasi infatti –talora- di interventi che, nella logica di semplificazione delle procedure, possono escludere il passaggio dall'istruttoria edilizia, potendosi valere di segnalazioni certificate se non addirittura di semplici comunicazioni di inizio lavori.

Altrettanto si pone la cosiddetta “riqualificazione edilizia” nei centri storici, che, necessariamente ed in tutti i casi, deve passare al vaglio di una Commissione del Paesaggio.

Nel merito della terza condizione la risposta pare nell'obiettivo e linea d'azione 1.2.4..

Tuttavia si ritengono non sufficientemente riconosciuti e tutelati i viali alberati, di significativa presenza, che caratterizzano gli ingressi ad alcuni Comuni dell'area collinare.

Sono inoltre modeste le note a fronte di impatti deteriori, non sufficientemente segnalati o considerati, su un paesaggio di interesse e pregio ambientale, di immagine ed in punti di visuale significativa, quali:

le presenze sparse di capannoni contemporanei, di anonima e globalizzata fattura, i depositi (autorizzati?) di materiali edili, che paiono piuttosto discariche di manufatti, ... per i quali si ritiene, quantomeno auspicabile, una esclusione di ulteriore consumo di suolo e sicuramente una prescrizione di interventi di mimetizzazione (realmente eseguita).

Al proposito si segnala la necessità di introdurre gli obiettivi 1.4.4. e 1.6.2..

Nel merito delle specificità culturali, si segnala la presenza storica di mulini ad acqua, in aggiunta a pievi e castelli (obiettivo 1.4.1.).

È inoltre carente il riconoscimento del ruolo qualificante per il territorio di personaggi come Pellizza da Volpedo o Felice Giani di S. Sebastiano Curone, ... per cui si ritiene di dover introdurre l'obiettivo 4.5.1.

Altrettanto per quanto riguarda la mancanza di promozione del sistema produttivo-locale (tartufo, di riconosciuta qualità nazionale), che trova sede nell'obiettivo 4.2.1.

## **5. ELENCHI DELLE COMPONENTI E DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO**

### **Modifica/integrazione n. 1 - Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art. 17).**

Occorre integrare e completare questo elenco inserendovi quei massi erratici, ed i relativi “intorni” territoriali, già censiti ai sensi della LR 23/2010 ma che al momento non sono presenti nell'elenco (v. quanto detto in riferimento all'Ambito 37).

### **Modifica/integrazione n. 2 - Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il *loisir* e il turismo (art. 26)**

#### *Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

Il Comune di Moncalieri non compare fra quanti compresi nell'elenco dei Comuni nel cui territorio si trovano sistemi di ville, giardini e parchi. Mancanza sorprendente se si pone mente a quante ville e giardini storici esistano invece nella parte collinare di questo Comune, sia sul versante prospiciente la conurbazione (zona di Santa Brigida) sia sull'opposto versante volto a

sud-ovest (area Madonna del Rocciamelone e area di Revigliasco) ed a quanto essi abbiano connotato e tuttora connotino la fisionomia di questa unità paesaggistica. Tali sistemi di ville, giardini e parchi, che nel loro formarsi nel corso dei secoli hanno ovviamente travalicato i confini amministrativi, costituiscono il naturale completamento, sino al termine fisico del sistema collinare ove si trova il concentrico del Comune, del sistema esistente nella parte di collina che ricade nel territorio del confinante Comune di Torino, invece dettagliatamente individuato nell'elenco.

*Bibliografia:*

Gribaudo Rossi, E. *Vigne e Ville della collina di Moncalieri*. Ed. Famija Moncalereisa, 1976.  
Massara, G.G. *Sei e settecento a Moncalieri*. Tipografia Torinese Ed. (Collana Famija Moncalereisa), 1986.

*Proposta di modifica/integrazione*

Si propone pertanto di inserire negli *Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio*, al cap. 8. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il *loisir* e il turismo, il Comune di Moncalieri e, nel suo ambito, i Sistemi di ville, giardini e parchi (SS 37) che i competenti uffici riterranno di individuare.

**Modifica/integrazione n. 3 - Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse (art. 27).**

*Motivazione della proposta.*

Per quanto concerne la città di Torino le uniche proposte di aree di interesse concernono la FIAT Mirafiori e la FIAT Lingotto. Anche se numerosi impianti di produzione industriale del primo Novecento sono ormai stati demoliti nel contesto delle maggiori trasformazioni urbanistiche, sussistono ancora alcuni impianti significativi degni di tutela, che richiederebbero maggior studio e approfondimento. Tra questi segnaliamo due casi significativi.

*Proposta di modifica/integrazione.*

Si chiede di inserire negli elenchi delle componenti delle unità di paesaggio (art. 27), tra gli impianti della produzione industriale ed energetica di interesse, il complesso delle Officine Grandi Motori, tra i corsi Vigevano e Vercelli e le vie Damiano e Carmagnola, e la porzione superstite delle Officine Diatto-SNIA tra le vie Frejus, Cesana, Moretta e Revello.

**Modifica/integrazione n. 4 - Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico (art. 30).**

*Motivazione della proposta di modifica/integrazione*

Nell'elenco dei Comuni nel cui territorio si trovano *Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico* (art. 30 Nda), il Comune di Albugnano (AT) compare per la presenza di diversi elementi di questa categoria di componenti paesaggistiche. Fra questi, tre Percorsi Panoramici individuati sulle SP 74, 33 e 33a. Al proposito va rilevato che sul concentrico del Comune di Albugnano, che con i suoi 550 metri slm è uno dei punti più alti dell'intero sistema collinare astigiano-monferrino, converge un quarto percorso panoramico, che decorre lungo la SP 78, nel tratto tra il concentrico del Comune e la fraz. Schierano di Passerano Marmorito. Fra i quattro, questo percorso panoramico appare anzi quello di maggior rilevanza. Esso infatti, in virtù della sua lunghezza e del graduale e contenuto discendere di quota (la fraz. Schierano di Passerano Marmorito, posta a 410 m slm, è a sua volta ancora notevolmente più alta delle creste e delle sommità collinari circostanti) permette la più ampia e prolungata visione panoramica sulla pianura e le Alpi sud-occidentali, laddove, per converso, i PP individuati lungo le SP 74 e 33a precipitano rapidamente verso valle, perdendo quindi assai presto la loro panoramicità. A ciò si aggiunga, sul fronte delle negatività, che, nel tratto più prossimo al concentrico di Albugnano, nell'ultimo quarto di secolo si è verificato l'inserimento di elementi detrattori (espansione urbana costituita da edilizia residenziale di villette uni-

bifamiliari) che, in questo tratto, ha di fatto “privatizzato” la panoramicità godibile dalla linea di cresta Albugnano-Schierano, e dalla SP 78 che sulla linea di cresta, o poco sotto di essa, decorre. Al fine di prevenire l’ulteriore perdita di valore paesaggistico di questa linea di cresta che potrebbe derivare da ulteriori estensioni dell’urbanizzato di Albugnano, da una parte, e, dall’altra, di stabilire una continuità tutelativa fra il Percorso Panoramico e la frazione Schierano di Passerano Marmorito, per la quale detto Comune ha chiesto ed ottenuto la Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 42/04 artt. 137 - 141 (DGR n. 38-228 del 04/08/2014), sembra quindi opportuno riconoscere al Percorso Panoramico compreso fra i due suddetti nuclei abitati il valore che gli compete.

*Proposta di modifica/integrazione*

Si propone pertanto di inserire negli *Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio*, al cap. 12. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico, Comune di Albugnano, il Percorso Panoramico “SP 78, tratto Albugnano - fraz. Schierano di Passerano Marmorito”.

## **6. CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE**

Si richiede che all’interno del catalogo vengano puntualmente elencati i siti della rete Natura 2000.

## **7. TAVOLE DI PIANO**

Si chiede di inserire tra i progetti e programmi strategici la candidatura al Patrimonio Mondiale UNESCO delle Alpi del Mediterraneo, comprendente i siti Natura 2000 in destra Valle Stura, il Parco Alpi Marittime, il Sito Natura 2000 del Colle di Tenda, il Parco del Marguareis. A questo proposito vedasi la scheda con la proposta di inserimento nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO di tutto il territorio delle Alpi e del Mediterraneo.

Va segnalata inoltre la parziale contraddizione e sovrapposizione con l’individuazione del Comprensorio sciistico “Valli cuneesi”.


Confidando nella vostra cortese attenzione, inviamo i nostri migliori saluti.

*Hanno collaborato alla stesura delle osservazioni:*

Fabio Balocco  
Paolo Ghisleni  
Roberto Lombardi  
Patrizia Rossi  
Domenico Sanino  
Emilio Soave

Il presidente

(Mario Cavargna)



**Allegato:** Osservazioni già presentate in data 27 ottobre 2009 in occasione della prima adozione del Piano Paesaggistico Regionale.